

Reg. Sent. 11/2024

n. 438/23 R.G. Tribunale

n. 2017/22 R.G. notizie di reato

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA**

**RITO MONOCRATICO ORDINARIO**

**SENTENZA**

**(art. 544 e segg. C.p.p.)**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - dott.ssa Daniela ANGELOZZI - alla pubblica udienza del giorno 8 gennaio 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

\_\_\_\_\_

Libera-presente

Assistita e difesa di fiducia dall'Avv. \_\_\_\_\_ del Foro di Pescara

**IMPUTATO**

A) del reato p. e p. dall'art. 186 c. 7 in relazione all'art. 186 c. 2 lett.) D.Lvo 285/92 (C.d.S.), 99 c.p. per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza e del tasso alcolemico, con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.

In \_\_\_\_\_ il 27.04.2022

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona della dott.ssa I. Mustillo;
- Avv. Alessandra Cervelli per l'imputato.

Le parti hanno concluso come da verbale.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con decreto del 16.09.2022 il Pubblico ministero presso il Tribunale di Pescara ha citato a giudizio \_\_\_\_\_, chiamato a rispondere dei reati riportati in epigrafe.

Alla udienza del 03.04.23, assente l'imputato, è stato dichiarato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

L'udienza del 5.6.2023 è stata rinviata, in assenza dei testi.

Quindi, alla udienza del 8.1.2024, sentito il teste \_\_\_\_\_, sulle conclusioni delle parti, il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio, dando lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.

Dall'istruttoria svolta è emerso che in data 26.4.2022 \_\_\_\_\_ veniva sorpreso alla guida dell'autovettura \_\_\_\_\_. Controllato dagli operanti, veniva trovato con alito vinoso, occhi lucidi, parole sconnesse, andatura incerta.

Veniva quindi richiesto di sottoporsi ad accertamenti dello stato di ebbrezza e del tasso alcolemico.

L'imputato, tuttavia, non prestava il consenso.

La condotta sopra descritta integra senza dubbio la contravvenzione di cui all'art. 186 comma sette C.d.S., disposizione che punisce, con la pena prevista per la guida in stato di ebbrezza ex art. 186 comma secondo lett. c), colui che rifiuta di sottoporsi ad accertamenti finalizzati alla verifica del tasso alcolemico.

Come evidenziato dal teste \_\_\_\_\_, vi erano ragionevoli motivi per ritenere che l'imputato fosse sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze alcoliche, considerato l'andatura incerta dell'autovettura, l'alito vinoso, gli occhi lucidi, l'eloquio sconnesso e l'andatura claudicante.

Vale la pena evidenziare che l'orientamento del tutto prevalente nella Suprema Corte afferma che "L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (Cassazione penale, sez. IV, 23/09/2022, n. 39134); Cassazione penale, sez. IV, 10/02/2021, n. 33594 Cassazione penale, sez. IV, 14/01/2021, n. 16816; Cassazione penale, sez. IV, 25/11/2020, n. 34355 Cassazione penale, sez. IV, 23/09/2020, n. 29939). Pertanto, non si pone neppure alcun rilievo per la eventuale mancata del relativo avviso di assistenza.

Ora, va verificata l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p.

La Cassazione ha a più riprese affermato che vi sia in astratto compatibilità tra l'art. 131 bis c.p. e il rifiuto di sottoporsi ad alcooltest o ad accertamento volto a verificare l'assunzione di stupefacenti: "La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-bis del Cp, applicabile ad ogni fattispecie criminosa, è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico, come anche - come nella specie- con il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento diretto a verificare l'assunzione di sostanze stupefacenti, posto che, accertata la situazione pericolosa e dunque l'offesa, resta pur sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della valutazione della gravità dell'illecito, quale sia lo sfondo fattuale in cui la condotta si iscrive e quale sia, in conseguenza, il possibile impatto pregiudizievole per il bene tutelato (per riferimenti- sez unite - sentenza 25 febbraio 2016, Tushaj)" (cfr. tra le altre, Cassazione penale sez. IV, 28/06/2022, n.32254).

Va quindi verificato in concreto se l'illecito connesso abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati. Può tuttavia trovare applicazione l'art. 131 bis c.p., considerato che il bene giuridico protetto dalla norma (sicurezza della circolazione stradale) ha subito nel caso di specie una lesione non consistente, posto che l'imputato non effettuava alcuna

manovra effettivamente pericolosa o astrattamente idonea a mettere in pericolo la circolazione stradale. Il \_\_\_ non ha precedenti condanne per delitti di indole analoga ostative all'applicazione dell'istituto in parola.

Non vanno applicate sanzioni accessorie, non risultando l'autovettura del \_\_\_\_, né risultando lo stesso munito di patente.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 530 c.p.p. e 131 bis c.p., assolve \_\_\_ dal fatto di reato lui ascritto, risultando non punibile per particolare tenuità del fatto.

Pescara, 8.1.2024